



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 87/19/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ ROSI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TV ALFA-LCN 187”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 8, COMMA 2,  
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 27/18 - PROC. 05/19/MRM-CRC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 aprile 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 27/2018 del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - adottato in data 16 novembre 2018 e notificato in pari data alla società ROSI S.r.l., autorizzata alla radiodiffusione televisiva locale in tecnica digitale con il marchio “*TV Alfa-LCN 187*”;

VISTI gli atti del procedimento;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, cont. n. 27/2018, è stato contestato alla società ROSI S.r.l., autorizzata alla radiodiffusione televisiva locale in tecnica digitale con il marchio “*TV Alfa-LCN 187*”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi. In particolare, nella fattispecie *de qua*, in virtù dell’accordo di collaborazione stipulato in data 20 gennaio 2016, e rinnovato in data 16 marzo 2018, tra il CO.RE.COM. Sicilia ed il Ministero dello sviluppo economico, i funzionari incaricati dalla Div. XIV dell’Ispettorato Territoriale Sicilia, si sono recati presso la sede dell’emittente televisiva denominata “*TV Alfa-LCN 187*” al fine di acquisire copia delle registrazioni relative al periodo 29 ottobre-4 novembre 2018. È emerso in quella sede che non è stato possibile acquisire neanche le registrazioni relative ad un periodo anteriore entro i 90 giorni.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, come si evince dalla relazione (prot.n. 56892), fornita dai funzionari del MISE, ha rappresentato all’Ispettorato richiedente che “*Non è stato possibile acquisire le registrazioni richieste [...], poiché, come dichiarato e sottoscritto dal rappresentante delegato della società l’hard disk dell’apparato di registrazione si è guastato a causa di uno sbalzo di tensione*”.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, pervenuta in data 9 gennaio 2019 (prot. AGCOM n. 7429), conferma, secondo quanto contestato dal Comitato regionale per comunicazioni Sicilia, che la società ROSI S.r.l., ha commesso la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS non avendo la predetta società adempiuto agli obblighi ivi previsti.

Tale norma, invero, che sancisce l’obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi impone alla società di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l’assolvimento della prescrizione in questione. La *ratio* di questa norma, infatti, è quella di rendere possibile il controllo sull’emesso televisivo in relazione ai giorni di programmazione richiesti. La circostanza addotta dalla Società in parola per la quale “*l’impianto di registrazione era guasto*”, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’obbligo della conservazione della registrazione dei programmi.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

A quanto detto deve aggiungersi, poi, che, per orientamento costante dell'Autorità, l'eventuale "guasto, l'errore tecnico" o altro "impedimento", non possono essere considerati come esimenti rispetto alla violazione dell'obbligo sancito dall'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS. L'obbligo sancito dalla legge di conservare le registrazioni per tre mesi, invero, impone alla società di adottare tutte le misure e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione. Degli eventuali problemi tecnici che causino la perdita dei dati deve dunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade l'obbligo di conservazione delle registrazioni, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova nel caso di specie non può dirsi assolto.

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Sicilia di irrogazione di una sanzione per la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che "*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]*";

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, lett. b), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al triplo del minimo edittale pari a euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di elevata entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore è stato accertato per un periodo di novanta giorni.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo che appare idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, ma nella circostanza *de qua* ha dimostrato di non essere in possesso di detta organizzazione.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

La mancata disponibilità dei bilanci successivi all'esercizio 2015 (fonte: Infocamere) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della predetta società;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 27/2018 nella misura di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) pari al triplo del minimo edittale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società ROSI S.r.l. con sede legale ad Avola (SR), Via B. Croce, n. 33, cod. fisc. 01878960895, autorizzata alla radiodiffusione televisiva locale in tecnica digitale con il marchio "TV Alfa-LCN 187", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 87/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 87/19/CSP*".



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 aprile 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi